

Elezioni
per il rinnovo delle
Rappresentanze Sindacali
Unitarie
Comparto Istruzione
e Ricerca
17-18-19 Aprile 2018



FAQ DI SINTESI

per le Segreterie Provinciali e le Segreterie Regionali
dello SNALS-CONFSAL

PRIMA PARTE

Dalla candidatura alla presentazione
della Lista Elettorale SNALS-CONFSAL

(Dal 13 Febbraio al 9 Marzo 2018)

a cura di
Lucia Massa
Responsabile Ufficio Nazionale Formazione Quadri e Iniziative RSU

PRIMA PARTE

Dalla Candidatura alla Presentazione della Lista Elettorale SNALS-CONFESAL

(Dal 13 Febbraio al 9 Marzo 2018)

Per la presentazione delle Liste Elettorali SNALS CONFESAL per il rinnovo delle Elezioni delle RSU, che si terranno il 17, 18 e 19 Aprile 2018 contestualmente in tutte le Amministrazioni del Comparto "Istruzione e Ricerca", le Segreterie Provinciali SNALS-CONFESAL dovranno:

- A** Individuare i candidati e il relativo numero, in base al numero dei componenti RSU da eleggere
- B** Raccogliere le firme di Sottoscrizione della Lista per le Elezioni della RSU
- C** Individuare il Presentatore della Lista per le Elezioni della RSU
- D** Designare il Componente della Commissione Elettorale
- E** Presentare le proprie Liste Elettorali SNALS-CONFESAL in ciascuna Amministrazione, sede di elezione per il rinnovo della RSU



Individuare i candidati e il relativo numero, in base al numero dei componenti RSU da eleggere

1) Quanti sono i componenti la RSU da eleggere?

Per definire il numero dei componenti la RSU da eleggere, occorre far riferimento al numero degli aventi diritto al voto/elettori e coincidente col numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato “in forza” nell’ Istituzione Scolastica, alla data di inizio (annuncio) della procedura elettorale (13 Febbraio 2018).

Il numero dei componenti la RSU da eleggere è di:

- 3 componenti, nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
- 6 componenti nelle Amministrazioni che occupano più di 200 dipendenti (da 201 a 3000);
- 9 componenti nelle Amministrazioni che occupano più di 3000 dipendenti (da 3001 in poi).¹

2) Nelle liste elettorali, chi si può candidare?

Possono candidarsi, quindi godono di Elettorato Passivo:

- a. tutto il **Personale** in servizio nel **Comparto “Istruzione e Ricerca”** (Istituzioni Scolastiche Statali, Istituzioni Educative Statali, Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale -AFAM, Università e Ricerca) a **Tempo Indeterminato**, sia a tempo pieno che a tempo parziale;
- b. tutto il **Personale** in servizio nelle **Istituzioni Scolastiche Statali**, nelle **Istituzioni Educative Statali**, nelle **Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)** a **Tempo Determinato**, cui sia stato conferito un incarico annuale almeno fino al termine dell’anno scolastico/accademico (31 Agosto 2018) o fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno 2018)²;
- c. tutto il **Personale** in servizio nel Settore **“Università”** e nel Settore **“Ricerca”** a Tempo Determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (13 Febbraio 2018), il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della RSU (13 Febbraio 2019);
- d. i **Dipendenti** posti in posizione di **Comando, Fuori Ruolo o altra forma di assegnazione temporanea**³ presso altre Amministrazioni, purchè si candidino presso l’Amministrazione di Provenienza e, qualora eletti, rientrino in servizio revocando il Comando, il Fuori Ruolo o altra forma di assegnazione temporanea;
- e. i **Sottoscrittori della Lista** elettorale.

¹ Cfr. Art. 4, I Parte, ACQ 7 Agosto 1998

² **Accordo del 28 Novembre 2014** *Ipotesi di Contratto Collettivo quadro per le modifiche all’ACQ per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998*

³ Cfr Art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001 e Art. 33, co. 5, della Legge 104/92

3) I Dipendenti che si trovano in aspettativa, in malattia, in maternità, quindi non “fisicamente” in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (14 Febbraio 2018), possono candidarsi nella Lista RSU?

I dipendenti **che, alla data di inizio della procedura elettorale (14 Febbraio 2018), si trovano in aspettativa, in malattia, in maternità**, possono candidarsi nella Lista RSU, in quanto tale Personale deve comunque essere presente nell’Elenco degli aventi diritto all’Elettorato Passivo, predisposto dall’Amministrazione e fatto prendere in visione e/o consegnato alle Organizzazioni Sindacali presentatrici di Lista Elettorale, entro il 14 gennaio 2015.⁴

4) Nelle liste elettorali, chi non si può candidare?

Non si possono candidare:

- a. i presentatori di lista⁵;
- b. i componenti della Commissione Elettorale⁶, che all’atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi;
- c. i dipendenti a tempo determinato che non hanno i requisiti precedentemente indicati;
- d. i dipendenti con qualifica dirigenziale.

5) In ciascuna lista elettorale, quanti dipendenti si possono candidare?

In ciascuna lista elettorale, il numero dei candidati non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere⁷.

Ad esempio:

- se le RSU da eleggere sono 3 (nelle Scuole fino a 200 dipendenti), i candidati non possono essere più di 4 (3 candidati + 1/3 di 3);
- se le RSU da eleggere sono 6 (nelle Scuole con più di 200 dipendenti), i candidati non possono essere più di 8 (6 candidati + 2/3 di 6).

Ad esempio una Lista minima, in una Scuola con 90 dipendenti (Docenti e ATA), può essere presentata anche da solo 2 persone, delle quali una deve essere un candidato.

6) Quanti candidati occorrono per la presentazione della Lista elettorale?

Per la presentazione della Lista elettorale, occorre almeno un candidato.

⁴ L’espressione “in servizio” non va quindi interpretata nel senso letterale di norma utilizzato nella Scuola, ma come “essere in carico”, essere “in forza” all’Amministrazione, così come precisato dall’ARAN nella Circolare n. 1 del 26 Gennaio 2018.

⁵ Cfr. Art. 4, co. 4, Il Parte, ACQ 7 Agosto 1998

⁶ IDEM

⁷ Cfr. Art. 4, co. 6, Il Parte, ACQ 7 Agosto 1998

7) Un dipendente può candidarsi in più liste elettorali?

No, il candidato non può candidarsi in più liste elettorali. Può candidarsi in una sola lista elettorale.⁸

8) Che cosa succede se, nonostante il divieto, un dipendente si candida in più liste elettorali?

La Commissione Elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste (9 Marzo 2018) e prima di renderle pubbliche tramite affissione all'Albo Elettorale dell'Istituzione/Ente (entro il 5 Aprile 2018), invita il dipendente con atto scritto, entro un termine assegnato, a optare. Se il candidato non opta, viene escluso dalla competizione elettorale.⁹

9) Può candidarsi il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) nella Lista RSU?

Sì, il DSGA può essere un candidato per le elezioni della RSU.

10) Un componente del Consiglio di Istituto o il responsabile di un servizio possono candidarsi nella Lista RSU?

Nelle Istituzioni Scolastiche un componente del Consiglio di Istituto può candidarsi alle elezioni della RSU, in quanto non si ravvisano sovrapposizioni tra le competenze del Consiglio stesso e le materie di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione Scolastica previste dal CCNL di Comparto.¹⁰ Negli Atenei e negli Enti di Ricerca non esiste, ai sensi della normativa vigente, alcuna incompatibilità sul piano formale fra l'incarico di responsabile di un servizio e quello di RSU.

11) Il Collaboratore del Dirigente Scolastico e il Collaboratore del Direttore delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) possono candidarsi nella Lista RSU?

Sì, il Collaboratore del Dirigente Scolastico e il Collaboratore del Direttore delle Istituzioni AFAM possono candidarsi, in quanto non è prevista nessuna incompatibilità.

12) Quale carica è incompatibile con quella di componente della RSU?

La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza dalla carica di componente della RSU.¹¹

8 IDEM

9 Cfr. Art. 4, co. 5, II Parte, ACQ 7 Agosto 1998

10 Cfr. Art. 9, I Parte, ACQ 7 Agosto 1998

11 Cfr. Art. 9, I Parte, ACQ 7 Agosto 1998

13) Per candidarsi nella Lista RSU, al dipendente è richiesta espressa accettazione formale della candidatura?

Per candidarsi, al dipendente non è richiesta espressa accettazione formale della candidatura, sebbene sia consigliabile per le Organizzazioni Sindacali presentatrici di lista elettorale prevedere una formale accettazione della candidatura.¹²

14) La mancanza di accettazione formale della candidatura, costituisce motivo di esclusione?

La mancanza di accettazione formale della candidatura non costituisce motivo di esclusione.¹³

15) Il candidato nella Lista RSU deve essere iscritto o deve iscriversi all'Organizzazione Sindacale nelle cui liste elettorali è presentato?

No, non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'Organizzazione Sindacale nelle cui liste elettorali è presentato.¹⁴

¹² Cfr. Paragrafo 6, Circolare ARAN n. 1 del 26 Gennaio 2018

¹³ IDEM

¹⁴ IDEM



Raccogliere le firme di Sottoscrizione della Lista per le Elezioni della RSU

Ciascuna Lista può essere presentata dalle Organizzazioni Sindacali solo se è firmata/sottoscritta dai Lavoratori/Dipendenti dell'Istituzione Scolastica sede di elezione della RSU e che sono presenti nell'Elenco degli Elettori, alla data di inizio delle procedure elettorali (14 Febbraio 2018).

16) Chi può firmare/sottoscrivere la Lista?

Possono sottoscrivere/firmare la Lista:

- ciascun dipendente/elettore in servizio nella Scuola, sede di elezione della RSU;
- il dirigente sindacale presentatore/presentatrice di lista, qualora sia dipendente della Scuola sede di elezione della RSU;
- i candidati;
- i componenti della Commissione Elettorale;
- il presentatore della lista, solo nel caso in cui egli sia un dipendente dell'Amministrazione (Scuola) sede di elezione della RSU;
- lo scrutatore del Seggio Elettorale.

17) Qual è il numero di firme dei Dipendenti/Elettori necessario per presentare le Liste?

Ciascuna Lista dei Candidati può essere presentata solo se è sottoscritta/firmata da almeno il 2% del totale dei dipendenti/elettori della Scuola, con arrotondamento all'unità superiore del decimale pari o superiore allo 0,5¹.

18) Quante Liste può firmare il Lavoratore/Dipendente?

Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.²

19) Le firme dei sottoscrittori di Lista devono essere autenticate?

No, le firme dei sottoscrittori delle Liste non devono essere autenticate, ma l'autenticità della loro firma deve essere garantita dal Presentatore di Lista.³

¹ Cfr. Art. 4, co. 2, ACQ/98 – Parte II “Per la presentazione delle liste...è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'Amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2000 dipendenti e dell'1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione.

² Idem

³ Cfr. Art. 4, co. 7, ACQ/98 – Parte II

TABELLA RIEPILOGATIVA – CANDIDATI E FIRME DI SOTTOSCRIZIONE

A	B	C	D
DIPENDENTI	CANDIDATI RSU	FIRME NECESSARIE PER LA SOTTOSCRIZIONE	COMPONENTI RSU DA ELEGGERE
Fino a 50	4	1	3
Da 51 a 100	4	2	3
Da 101 a 150	4	3	3
Da 151 a 200	4	4	3
Da 201 a 250	8	5	6
Da 251 a 300	8	6	6
Da 301 a 350	8	7	6
Dal 351 a 400	8	8	6
Da 401 a 450	8	9	6
Da 451 a 500	8	10	6



Individuare il Presentatore della Lista per le Elezioni della RSU

20) Chi può essere il Presentatore della Lista?

Il Presentatore di Lista può essere:

- un dirigente sindacale (aziendale, territoriale, nazionale) dell'Organizzazione Sindacale interessata alla presentazione della Lista per il rinnovo delle elezioni delle RSU;
- un dipendente/elettore in servizio nell'Amministrazione sede di elezione RSU, delegato dall'Organizzazione Sindacale interessata alla presentazione della Lista per il rinnovo delle elezioni delle RSU;
- un dipendente dell'Amministrazione sede di elezione RSU con qualifica dirigenziale, solo nel caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la Lista¹.

21) Qual è l'adempimento necessario per il Presentatore della Lista?

Il Presentatore di Lista deve far autenticare la propria firma dal Dirigente del competente ufficio dell'Amministrazione interessata (per la Scuola dal Dirigente Scolastico) o da un suo delegato oppure in un uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge (ad esempio in Comune da un delegato del Sindaco, da un notaio e così via).²

22) Che cosa succede se la firma del Presentatore della Lista non è autenticata?

L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla Commissione Elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'Organizzazione Sindacale interessata affinché provveda alla formale regolarizzazione.³

23) Il "presentatore" può sottoscrivere la Lista?

Sì, il presentatore di lista può essere tra i firmatari della lista solo nel caso in cui egli sia un dipendente dell'Amministrazione (Scuola) sede di elezione della RSU.⁴

24) Esiste un numero massimo di Presentatori della Lista?

No, non esiste.

¹ Cfr. Paragrafo 7, Circolare ARAN del 26 Gennaio 2018

² Cfr. Art. 4, co. 7, Parte II, ACQ 7 Agosto 1998

³ Cfr. Paragrafo 7, Circolare ARAN del 26 Gennaio 2018

⁴ IDEM

25) In merito alle firme di sottoscrizione della Lista, che cosa deve fare il presentatore della Lista stessa?

Il presentatore di lista garantisce l'autenticità delle firme apposte dai lavoratori e, di fatto, diventa il rappresentante di lista ufficiale dell'Amministrazione sede di elezione della RSU.⁵

26) Può il “Presentatore” presentare più Liste?

Sì, può presentare più Liste, anche tutte quelle della propria Provincia.

27) Il presentatore della lista per le elezioni delle RSU può essere anche candidato?

No, il Presentatore della Lista non può candidarsi per le elezioni della RSU.⁶

28) Il presentatore della lista può essere designato membro della Commissione elettorale?

No, il presentatore della Lista non può essere designato componente della Commissione Elettorale, tranne in alcuni casi eccezionali, in particolare: “Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione. Se il presentatore di lista è un dipendente dell'amministrazione in cui si vota, lo stesso può essere designato per la commissione elettorale. Tale regola si estende alle amministrazioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici abbia nominato il componente”.⁷

⁵ Cfr. Art. 4, co. 7, Parte II, ACQ 7 Agosto 1998

⁶ Cfr. Art. 4, co. 4, Parte II, ACQ 7 Agosto 1998

⁷ Cfr. Paragrafo 9, Circolare ARAN del 26 Gennaio 2018



Designare il Componente della Commissione Elettorale

29) Chi designa il componente della Commissione Elettorale?

Il componente della Commissione Elettorale è esclusivamente designato, per ciascuna Amministrazione/Scuola sede di elezione per la RSU, dall'Organizzazione Sindacale/Segretario Provinciale-Presentatrice/Presentatore della Lista Elettorale.

30) Chi può essere designato componente della Commissione Elettorale?

Possono essere designati Componenti della Commissione Elettorale i dipendenti in servizio presso l'Amministrazione/ Scuola in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato (che godano comunque di elettorato attivo) o in posizione di comando o fuori ruolo.

In caso di Amministrazione sede unica (Collegio Elettorale unico) di elezione della RSU (Istituzioni Scolastiche, Istituzioni Educative, Istituzioni AFAM e Università), articolata in più sedi di servizio, il componente della Commissione Elettorale può essere un qualsiasi dipendente dell'Amministrazione, indipendentemente dalla sede di lavoro (principale o distaccata).

In caso di Amministrazioni con più sedi di elezione della RSU (Settore "Ricerca"), il componente della Commissione Elettorale può anche essere un dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU, purché sia in servizio presso la sede stessa. ¹

31) Che cosa deve fare, all'atto della designazione, il componente della Commissione Elettorale?

Il componente della Commissione Elettorale, all'atto della designazione, deve espressamente dichiarare di non candidarsi. ²

I componenti della commissione Elettorale non possono, infatti, essere designati tra i candidati.

32) I Dirigenti Scolastici possono essere designati come componenti della Commissione Elettorale?

No, non possono essere designati³.

33) Da quanti componenti deve essere formata la Commissione Elettorale?

La Commissione Elettorale deve essere formata, nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti

¹ Cfr. Paragrafo 9, Circolare ARAN del 26 Gennaio 2018

² Cfr. Paragrafo 6, Circolare ARAN del 26 Gennaio 2018

³ Cfr. Paragrafo 9, Circolare ARAN del 26 Gennaio 2018

superiore a 15, da almeno tre componenti.

34) A chi spetta il compito di garantire il numero minimo dei tre componenti la Commissione Elettorale?

Tale compito spetta alle Organizzazioni Sindacali presentatrici di lista

35) Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni dei componenti della Commissione Elettorale, che cosa succede?

L'Amministrazione/Scuola chiederà alle Organizzazioni Sindacali presentatrici di lista di integrare la Commissione Elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento della stessa.

36) Che cosa succede se sono state presentate due liste e sono stati designati due soli componenti della Commissione Elettorale?

Le Organizzazioni Sindacali presentatrici delle due liste possono designare un componente aggiuntivo.⁴

37) Quando deve essere insediata la Commissione Elettorale?

La Commissione Elettorale deve essere insediata entro il 23 Febbraio 2018.

38) Quando deve essere formalmente costituita la Commissione Elettorale?

La Commissione Elettorale deve essere formalmente costituita entro il 28 Febbraio 2018.

39) Qual è la differenza tra insediamento e costituzione formale della Commissione Elettorale?

La Commissione Elettorale si considera insediata su comunicazione dell'Amministrazione non appena siano pervenute almeno tre designazioni e, in questo caso, può operare anche prima del 28 Febbraio 2018, termine ultimo entro il quale dovrà formalmente costituirsi.

⁴ Cfr. Paragrafo 9, Circolare ARAN del 26 Gennaio 2018



Presentare le proprie Liste Elettorali SNALS CONFESAL

40) Come deve essere denominata la Lista Elettorale dello SNALS CONFESAL?

La Lista Elettorale deve essere denominata "SNALS CONFESAL".¹

41) Quando si presenta la Lista elettorale?

La Lista Elettorale può essere presentata a partire dal 14 Febbraio 2018 e fino e non oltre il 9 Marzo 2018 (ultimo giorno utile), all'ora di scadenza che la Commissione Elettorale comunicherà attraverso affissione all'Albo dell'Amministrazione/Scuola.

42) Quante Liste elettorali possono essere presentate?

Ciascuna Organizzazione Sindacale può presentare una sola Lista, in ciascuna Amministrazione/Scuola sede di elezione RSU.

43) Chi presenta la Lista Elettorale?

La Lista Elettorale può essere presentata dall'Organizzazione Sindacale interessata alle elezioni per la RSU o da una persona all'uopo delegata, ossia dal Presentatore della Lista.

44) A chi deve essere presentata la Lista Elettorale?

Alla Commissione Elettorale, non appena si è insediata.

45) Se la Commissione Elettorale non si è ancora insediata, a chi deve essere presentata la Lista elettorale?

Se la Commissione elettorale non si è ancora insediata, la Lista deve essere presentata all'Amministrazione (Segreteria della Scuola).

46) Come si consegna la Lista elettorale?

La Lista elettorale deve essere consegnata facendo protocollare la consegna stessa e facendo apporre il numero di protocollo, la data e l'ora di consegna sulla copia che rimane al Presentatore della Lista. La Lista può anche essere inviata per posta. In tal caso farà fede il protocollo in entrata della

¹ Cfr. Paragrafo 7, Circolare ARAN del 26 Gennaio 2018: " Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria esatta denominazione. E' esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria".

amministrazione o della Commissione elettorale.

47) Che cosa succede se la Lista viene presentata a una sede/plesso distaccato che non sia sede di elezione della RSU?

La sede/plesso distaccato ricevente è tenuto ad apporre il timbro di ricezione attestante la data di presentazione della lista.

48) Prima di effettuare la presentazione della Lista, che cosa l'Organizzazione Sindacale/il Presentatore deve controllare?

Prima che sia consegnata o spedita per posta, l'Organizzazione Sindacale/il Presentatore deve controllare che:

- la Lista sia contrassegnata con l'esatta denominazione SNALS CONFISAL, che a sua volta dovrà essere riportata in tutti gli atti della Commissione Elettorale, nella Scheda Elettorale e nel Verbale finale definitivo, contenente i risultati elettorali;
- il numero dei candidati, per ciascuna lista, non superi di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere;
- i candidati non siano anche né Presentatori di lista né Componenti della Commissione Elettorale
- il numero delle firme dei sottoscrittori della lista non sia inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2000 dipendenti e dell'1% o, comunque, non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione;
- ogni lavoratore/dipendente abbia firmato una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

49) Come si individua l'ordine di arrivo delle liste?

Per individuarne l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare da protocollo della Commissione elettorale o della amministrazione.

50) Nel caso di liste presentate contemporaneamente, come si individua l'ordine di precedenza sulla scheda elettorale?

In questo caso, l'ordine di precedenza sulla scheda elettorale è estratto a sorte.

51) Come vanno protocollate le liste?

Le Liste Elettorali vanno protocollate con numerazione progressiva in ordine di presentazione, perché tale numerazione contraddistinguerà la posizione della Lista sulla Scheda Elettorale.